Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 febbraio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1979, n. **1010.**

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato all'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;

Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1979, registro n. 83, foglio n. 376, con il quale si è provveduto a ridistribuire tra le università e gli istituti di istruzione universitaria i posti vacanti e disponibili alla data del 31 luglio 1979 conformemente a quanto previsto nella tabella *B*/2 unita allo stesso decreto interministeriale 1° agosto 1979;

Vedute le richieste dell'Università di Roma in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare sei posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I sei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di filosofia teoretica . . . . . posti 1

Facoltà di magistero:

istituto di psicologia generale . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontoiatrica (per la prima cattedra) . . . . » 1

quinta clinica medica . . . . » 1

istituto di clinica medica III (per la cattedra di terapia medica sistematica) . . » 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

istituto di botanica (per la cattedra di botanica) . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì **12** *febbraio* **1981**
Registro n. **12** *Istruzione, foglio n.* **283**

LEGGE 6 febbraio 1981, n. **21.**

Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, è sostituito dai seguenti:

« I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse amministrazioni.

Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione ».

Art. 2.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano potuto sostenere la prova scritta relativa agli esami di idoneità previsti dal terzo comma dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, a causa di impossibilità obiettiva e documentata sono ammessi a sostenere tale prova ed il successivo colloquio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità previste dai bandi relativi agli esami ai quali i giovani non hanno potuto partecipare.

Agli esami di cui al precedente comma sono ammessi anche i giovani che non si siano presentati alla prima prova scritta e che siano residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

Art. 3.

Per i corsi che potranno essere organizzati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 26-*quinquies*, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, che vengono all'uopo integrati per un importo massimo non superiore a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983.

Al maggior onere di lire 300 miliardi valutato per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si applica l'articolo 26-*octies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 10 febbraio 1981, n. 22.

Disciplina delle scorte petrolifere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte di riserva, sono tenuti ad adeguare tali scorte, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a mantenerle in misura superiore a 100 giorni di consumo di prodotti petroliferi, con riferimento, nell'uno e nell'altro caso, ai consumi globali nazionali dell'anno precedente.

I titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali commerciali sono tenuti ad aumentare tali scorte, dal 20 al 30 per cento della capacità del deposito, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I depositi-satelliti degli impianti di raffinazione sono calcolati nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati.

A tal fine per deposito-satellite si intende il deposito fisicamente separato dalla raffineria, ma ad essa collegato con oleodotto, in funzione esclusiva dell'impianto di lavorazione, sia per l'approvvigionamento delle materie prime che per lo stoccaggio dei prodotti.

La titolarità di detto deposito-satellite deve appartenere allo stesso soggetto concessionario dello stabilimento di lavorazione o a soggetto facente parte del gruppo di appartenenza dell'anzidetto concessionario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente la entità delle scorte per gli impianti di lavorazione sulla base dei consumi dell'anno precedente e tenuto conto delle quantità destinate a scorte negli impianti di deposito; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di raffinazione, tenuto conto delle lavorazioni effettuate nell'anno precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le misure delle scorte di riserva dell'ENEL, delle aziende autoproduttrici e delle aziende municipalizzate produttrici di energia elettrica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte.

Ogni violazione degli obblighi stabiliti dal primo e dal secondo comma del presente articolo costituisce reato, ed è punita con l'ammenda, nei limiti di cui allo articolo 26 del codice penale, o con l'arresto fino a tre mesi; essa è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, ferma restando la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di procedere alla sospensione o alla revoca della concessione.

Art. 2.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENI assume, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza.

Le quantità di greggio e di prodotti petroliferi da destinare a scorta strategica e, verificandosene la necessità, le modalità di raffinazione e di immissione al consumo delle stesse, sono determinate, sentito il Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, salvi in ogni caso, i limiti di spesa di cui alla presente legge.

Lo stesso Ministro può, sentito il Ministro delle finanze, autorizzare l'ENI, qualora le capacità di stoccaggio e di raffinazione del gruppo pubblico non siano sufficienti, a stipulare convenzioni per lo stoccaggio e, occorrendo, per la raffinazione e la distribuzione della scorta strategica.

Gli introiti derivanti all'ENI dalla vendita dei prodotti ottenuti dal greggio destinato a scorta strategica vengono dall'ENI reimpiegati per la ricostituzione della scorta stessa.

E' in ogni caso vietata l'esportazione del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi destinati a scorta strategica.

Art. 3.

Le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dallo ENI per le finalità di cui all'articolo precedente sono ad esso rimborsati ogni 12 mesi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Per le attività derivanti dall'attuazione della presente legge l'ENI tiene contabilità separata nella quale devono essere evidenziate le poste attive e passive relative alla scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi nonché alla commercializzazione e alla movimentazione dei prodotti, e presenterà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, corredato dalla relazione di un comitato di riscontro composto dal rappresentante dell'ENI e da un funzionario dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle scorte strategiche, delle scorte di riserva e delle ulteriori giacenze di olii minerali, e, annualmente, un prospetto dettagliato dei depositi esistenti, comunque obbligati a tenere scorte di riserva, delle loro dimensioni e caratteristiche e della loro ubicazione.

Art. 4.

E' autorizzata, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 230 miliardi nell'anno 1981 e di lire 70 miliardi nell'anno 1982.

Su tale somma possono essere disposte a favore dell'ENI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le necessarie anticipazioni.

All'onere di lire 230 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, parzialmente utilizzando l'accantonamento: « somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — LA MALFA — NICOLAZZI — BODRATO — REVIGLIO — DE MICHELIS — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino « Vino Nobile di Montepulciano » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del « Vino Nobile di Montepulciano » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del « Vino Nobile di Montepulciano » corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1978, n. 47;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata « Vino Nobile di Montepulciano » possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Vino Nobile di Montepulciano » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita « Vino Nobile di Montepulciano » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1980.

Art. 2.

I quantitativi di « Vino Nobile di Montepulciano » prodotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966 che alla predetta data del 1° novembre 1980 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1980 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purchè il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma del successivo art. 3.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi « Vino Nobile di Montepulciano » sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare al competente istituto di vigilanza incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di « Vino Nobile di Montepulciano » che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata « Vino Nobile di Montepulciano », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata « Vino Nobile di Montepulciano » che alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1980 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio il periodo di smaltimento di:

12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

36 mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli Istituti stessi, la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti Istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Il « Vino Nobile di Montepulciano » a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1980
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 78

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA « VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Vino Nobile di Montepulciano » è riservata al vino rosso « Vino Nobile di Montepulciano », già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Prugnolo gentile (Sangiovese grosso) dal 50 al 70 per cento;

Canaiolo nero dal 10 al 20 per cento;

Malvasia del Chianti e Trebbiano toscano dal 10 al 20 per cento.

Possono concorre alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Pulcinculo (Greghetto bianco) e Mammolo presenti nei vigneti nella misura massima del 5% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di origine delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.

Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza:

parte del territorio del comune di Montepulciano-frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, precedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Laurentina per Vagliano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine pliocenica, bene esposti, situati ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 600 metri s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva emessa per la produzione del «Vino nobile di Montepulciano» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 2,5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% i limiti indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 5.

Nell'ambito della resa massima prevista dal precedente articolo, i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente in via indicativa, in vendemmia, la produzione media unitaria delle uve, prescrivendo da parte dei conduttori che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata alla regione entro i termini stabiliti dalla regione medesima per gli opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi d'impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve all'effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio comunale di Montepulciano, secondo gli usi tradizionali della zona.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al «Vino Nobile di Montepulciano» una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» a «Vino Nobile di Montepulciano» nella misura massima del 15%. Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Art. 7.

Il «Vino Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: granato più o meno intenso, con riflessi arancione per l'invecchiamento;

odore: profumo delicato di mammola e più o meno intenso;

sapore: asciutto, leggermente tannico;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Il «Vino Nobile di Montepulciano», sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare, come qualificazione, la dizione «riserva».

Le bottiglie in cui viene confezionato il «Vino Nobile di Montepulciano» per la commercializzazione debbono essere di forma «Bordolese» o corrispondente ad antico uso o tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 350 cc, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

E' vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.

E' vietato usare unitamente alla denominazione «Vino Nobile di Montepulciano» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree località e mappali compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il «Vino Nobile di Montepulciano» deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(861)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1981.
Scioglimento del consiglio comunale di Bolano.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Bolano (La Spezia) eletto nelle consultazioni amministrative dell'8 giugno 1980, è risultato internamente diviso da profonde divergenze che hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione neo-eletta.

Invero, le riunioni consiliari all'uopo indette riuscivano infruttuose a cause della contrapposizione in seno al consesso di due schieramenti di pari consistenza numerica.

Il prefetto, allora disponeva due convocazioni d'ufficio del consiglio comunale nei giorni 22 e 23 dicembre 1980 ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita avvertenza, fatta notificare a tutti i consiglieri, che ove tali riunioni fossero state infruttuose, si sarebbero adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tali riunioni non avevano esito positivo.

Ritenuta quindi acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Bolano di provvedere alla nomina degli organi di amministrazione ordinaria, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Bolano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bolano (La Spezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmine Arena.

Roma, addì 3 febbraio 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bolano (La Spezia) non è riuscito a provvedere alla nomina del sindaco e della giunta comunale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bolano (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmine Arena è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1981

PERTINI

ROGNONI

(947)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1981.
Scioglimento del consiglio comunale di Farindola.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di Farindola (Pescara), rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 giugno 1980, si è determinata una grave situazione di crisi a causa della incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta.

Con lettera del 22 ottobre 1980 il prefetto invitava l'amministrazione comunale a provvedere alla costituzione dei normali organi d'amministrazione dell'ente.

Scaduto infruttuosamente il termine all'uopo assegnato al consiglio comunale, il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva con provvedimento 61/13/19-1-Gab. del 12 gennaio 1981 — notificato a tutti i consiglieri — una convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 29 e 30 dicembre 1980, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto dette riunioni risultavano infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Farindola — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo obbligo prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Farindola (Pescara) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Leonardo Cerenzia.

Roma, addì 3 febbraio 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Farindola (Pescara) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Farindola (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Cerenzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1981

PERTINI

ROGNONI

(948)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1981.

Dichiarazione di idoneità alla vita dei pesci di alcuni corpi d'acqua compresi nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 78/659/CEE del 18 luglio 1978 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee NL222/1 del 14 agosto 1978, direttiva che mira a proteggere o migliorare la qualità delle acque dolci, correnti o stagnanti in cui vivono o potrebbero vivere, qualora l'inquinamento fosse ridotto o eliminato, pesci appartenenti a specie indigene che presentano una diversità naturale o a specie la cui presenza è giudicata auspicabile per la gestione delle acque e che di seguito viene indicata con il termine « direttiva »;

Visto altresì che agli effetti della direttiva medesima le acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci possono essere suddivise in acque salmonicole ed acque ciprinicole;

Considerato che a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, attuativo della legge 22 luglio 1975, n. 382, lo Stato esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni, anche trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 4 della direttiva di che trattasi gli stati membri procedono ad una prima designazione di acque salmonicole e ciprinicole entro due anni dalla notifica;

Vista la nota n. VI/1199/V/5 del 27 maggio 1980 con la quale la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (Autonome Provinz Bozen-Südtirol) ha designato come acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai seguenti corpi d'acqua:

A) *Acque salmonicole*:

fiume Adige, dal lago Graun al confine della provincia;

torrente Passirio, dal confine dello stato alla confluenza nel fiume Adige;

torrente Talvera, dalla sorgente alla confluenza nel fiume Isarco;

fiume Isarco, dal confine dello Stato alla confluenza nel fiume Adige;

torrente Aurino, dal confine dello Stato alla confluenza nel torrente Rienza;

torrente Rienza, dalla sorgente alla confluenza col torrente Aurino.

B) *Acque ciprinicole*:

lago di Caldaro;

laghi di Monticolo,

come riportato nella planimetria allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

I corpi d'acqua descritti in narrativa sono designati quali richiedenti protezione o miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci.

Art. 2.

La provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, stabilisce, per i predetti corpi d'acqua, i valori per i parametri di cui all'allegato I della direttiva di che trattasi, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati i valori, che dovranno altresì essere conformi anche alle osservazioni contenute in tale allegato.

Art. 3.

La provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 5 della direttiva, stabilisce programmi per ridurre l'inquinamento e fare in modo che entro cinque anni dalla data del presente decreto le acque designate siano conformi ai valori fissati ai sensi del precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: FABBRI

Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 18 luglio 1978 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. (78/659/CEE)

Dichiarazione di idoneità alla vita dei pesci di alcuni corpi d'acqua della Provincia Autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen - Südtirol.
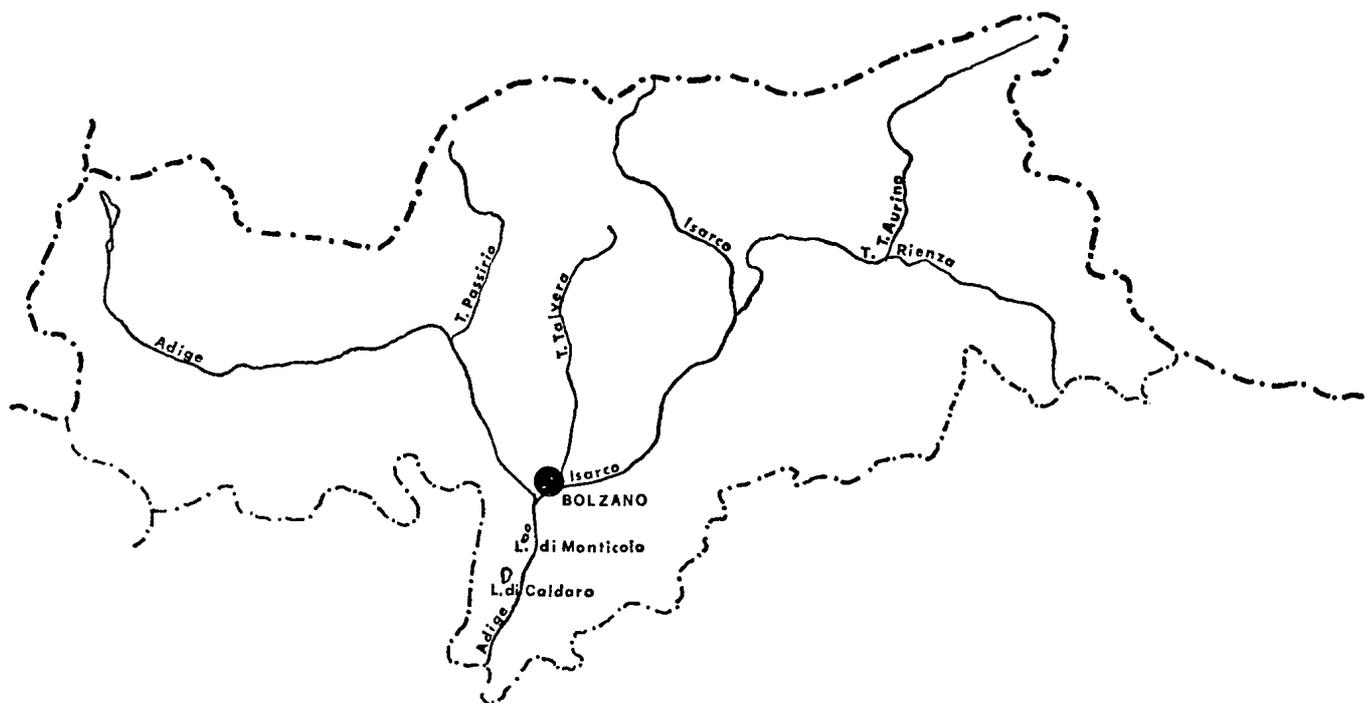
Legenda: — · — Confine di Stato
— · — Limite della Provincia Autonoma di Bolzano

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

(847)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1981.

Priorità nelle forniture di gas di petrolio liquefatto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DEI LAVORI PUBBLICI E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741 e il relativo regolamento;

Ritenuto che sul mercato petrolifero interno si è determinata una situazione di grave carenza di disponibilità di g.p.l. (gas di petrolio liquefatto) a seguito della ridotta produzione dello stesso da parte delle raffinerie italiane, dei limiti strutturali alla possibilità di importazione del prodotto e dei forti consumi determinati dall'andamento particolarmente rigido della stagione invernale;

che tale carenza è particolarmente accentuata nel settore della distribuzione del g.p.l. attraverso le reti cittadine ed in quello dell'imbottigliamento per usi civili;

Considerato che l'utilizzo del g.p.l. per la distribuzione attraverso le reti cittadine e per l'imbottigliamento ad usi civili, attesa la distribuzione capillare del prodotto, la destinazione ad usi primari, la pressochè totale insostituibilità in larghissime zone del territorio nazionale, specie in quelle rurali e del Mezzogiorno, presenta le caratteristiche di un pubblico servizio;

che appare pertanto necessario consentire la priorità nelle forniture per tale servizio mediante la riduzione percentuale delle forniture per altri usi;

Ritenuto quindi opportuno e necessario provvedere, con l'urgenza che la situazione sopra evidenziata impone;

Decreta:

Ai fini di consentire le priorità nelle forniture di g.p.l. (gas di petrolio liquefatto) per la distribuzione attraverso le reti cittadine e per l'imbottigliamento per usi civili, le forniture di g.p.l. all'autotrazione da parte delle società produttrici, fino al 31 marzo 1981, sono ridotte del 50 per cento rispetto a quelle del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Roma, addì 9 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni fiscali sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.

Il giorno 8 gennaio 1981 ad Islamabad ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni fiscali sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978 la cui legge di ratifica n. 334 del 23 maggio 1980 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980.

In conformità dell'art. 3 l'accordo è entrato in vigore l'8 gennaio 1981.

(899)

Entrata in vigore dell'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969.

Il 6 gennaio 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 382 del 28 aprile 1976, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 7 giugno 1976, è stato depositato, presso il Governo svizzero, lo strumento di ratifica dell'accordo europeo n. 67 concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione ed alla Corte europea dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969.

Il suddetto atto internazionale, conformemente al paragrafo 2 dell'art. 8, entrerà in vigore per l'Italia il 6 febbraio 1981.

Al momento del deposito dello strumento il Governo italiano ha formulato la seguente dichiarazione:

«La disposition de l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 4 ne sera pas appliquée aux ressortissants italiens».

(900)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diniego di registrazione come presidio sanitario del prodotto denominato Santar, dell'impresa Sandoz S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1980 è stata negata la registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato «Santar», dell'impresa Sandoz S.p.a., in Milano, in quanto, il prodotto stesso, contenente mercurio inorganico, concorre potenzialmente all'aumento della concentrazione ambientale del mercurio. E' conseguentemente revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario suddetto, concessa alla impresa medesima con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970. Il decreto ministeriale 30 novembre 1978 è annullato.

(902)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Falegnami Riuniti» a r.l., in Grosseto.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Falegnami Riuniti» a r.l., in Grosseto, composto dai signori:

Presidente:

Mozzi dott. Luigi.

Membri:

Gennari Mario;
Ciabatti Umberto.

Il suddetto comitato resterà in carica per tutta la durata della liquidazione della cooperativa.

(933)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laboratori biochimici Fargal - Pharmasint S.r.l., in Pomezia (Roma), è stata disposta dal 14 gennaio 1980 al 13 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, in Pallanzeno, stabilimenti in Pallanzeno e Villadossola (Novara), è stata prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., in Ponticelli (Napoli), è stata prolungata al 21 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa in Camerano (Ancona), e stabilimenti in Asprio Terme (Ancona), Castelfidardo (Ancona) e Sambucheto di Montecassiano (Macerata), è stata prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.P. in Casapula (Caserta), è stata prolungata al 20 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.S.A. - Officine Sciolari A., in Roma, è stata prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è stata prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater, in Macchia di Ferrandina (Matera), è stata prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi e Campiglio divisione Fonderia della Società italiana Smeriglio S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi e Campiglio, in Pavia, è stata prolungata al 29 luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi e Campiglio divisione Fonderia della Società italiana Smeriglio S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi e Campiglio, in Pavia, è stata prolungata al 2 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è stata prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è stata prolungata per un trimestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è stata prolungata per un ulteriore trimestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia), è stata prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Industrialfin, in Pontecagnano Faiano (Salerno), è stata prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri (Frosinone), è stata prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile di Desio (Milano), è stata prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni, in Firenze, è stata prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia di Desio (Milano) è stata prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fardeco, in Piacenza, è stata prolungata al 15 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 è stata disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.A., in Pineto (Teramo), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio in Guarcino (Frosinone), dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombarda fertilizzanti, stabilimento di Manfredonia (Foggia), dal 1° agosto 1980 al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(949)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 222-AR »: « C.A.R. » Caroti argenterie di Caroti Roberto, in Arezzo.

Provincia di Vicenza:

« 1026-VI »: Il Bruco S.a.s. di Lovato Eugenio & C., in Vicenza;

« 1075-VI »: Quick Silver di Barini Mafalda & C., in Vicenza.

(850)

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che è stato smarrito un punzone recante il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Vicenza:

« 723-VI »: « Smart » di Sperotto Gino, in Vicenza.

(851)

Decadenza dalla concessione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, che è stato annullato, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Provincia di Reggio Emilia:

« 7-RE »: Secchi Giorgio, in Reggio Emilia.

(852)

Avviso di rettifica

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1981, deve intendersi rettificato come segue:

alla pag. 7, ove è scritto: « Messina - *VI Flor* '81 », leggasi: « Messina - *Viflor* '81 »;

alla pag. 7, ove è scritto: « Napoli - *XI* e *XII* Sudpel », leggasi: « Napoli *XXII* e *XXIII* Sudpel »;

alla pag. 7, ove è scritto: « Padova - XIII *Dimistrazioni* ecc. », leggasi: « Padova - XIII *Dimostrazioni...* »;

alla pag. 9, ove è scritto: « Bologna... *SLAC* '81 », leggasi: « Bologna... *SIAC* '81 »;

alla pag. 9, ove è scritto: « Firenze XXI e XXII Campionaria di Firenze - D.G.R. *1/2/1980* », leggasi: « D.G.R. *1/12/1980* »;

alla pag. 12, ove è scritto: « Calangianus - IV Fiera del sughero - D.G.R. n. *41/3* », leggasi: « D.G.R. *41/35* »;

alla pag. 15, ove è scritto: « Vercelli - XX Sagra del riso », leggasi: « Vercelli - XX Sagra del riso - *Mostra delle attività economiche* »;

alla pag. 16, ove è scritto: « *Arona - XIII Concorso nazionale di pittura estemporanea* », leggasi: « *XIII Concorso nazionale di pittura estemporanea - Premio Arona 1981 - Premio G.F. Usellini e premio Gianni Mattioli* »;

alla pag. 16, ove è scritto: « *Santhià - XVIII Mostra nazionale di pittura contemporanea* », leggasi: « *XVIII Mostra di pittura contemporanea - Santhià - Premio nazionale Gaudenzio Ferrari* ».

(930)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove del concorso, per esami e titoli, a otto posti di autista nella carriera ausiliaria

Le prove del concorso, per esami e titoli, a otto posti di autista in prova nella carriera ausiliaria (autisti), indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1980, n. 630, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1980, avranno inizio il 10 marzo 1981, alle ore nove e trenta, presso il Ministero degli affari esteri, Roma.

I candidati ammessi al concorso saranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo telegrafo. Essi dovranno presentarsi presso la suddetta sede muniti della patente di guida di cui al punto 6) dell'art. 2 del bando di concorso.

(977)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1979, per il personale sanitario ospedaliero.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 85, il dott. Francesco Placco, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame a primario di chirurgia toracica che si terrà a Roma il giorno 29 ottobre 1980, in sostituzione della dott.ssa Fossati Pitidis Magda, rinunciataria.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 336, il dott. Renato Monteleone, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia che si terrà a Roma il giorno 18 novembre 1980, in sostituzione del dott. Paolo Censi Buffarini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 84, il prof. Carlo De Ninis, primario dell'ente ospedaliero di Sulmona, e nominato componente della commissione esaminatrice dello esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi che si terrà a Roma il giorno 4 novembre 1980, in sostituzione del prof. Emiliano Ferrari, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 83, il prof. Giovanni Battista D'Amico, direttore dell'istituto di urologia dell'Università di Messina, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi che si terrà a Roma il giorno 4 novembre 1980, in sostituzione del prof. Carmelo Consoli, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 81, il prof. Mario De Bartolo, primario del pio istituto « S. Spirito » ed ospedali riuniti di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terra a Roma il giorno 12 novembre 1980, in sostituzione del prof. Franco Carrera, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 80, la prof.ssa Francesca Sodini, primario dell'ente ospedaliero di Lucca, è nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 12 novembre 1980, in sostituzione del prof. Giuseppe Ardizzone, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 122, il prof. Edoardo Gaffuri, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Padova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 10 dicembre 1980, in sostituzione del prof. Michele Salvini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 88, il prof. Marcello Proya, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia che si terrà a Roma il giorno 21 ottobre 1980, in sostituzione del dott. Stelio Puntillo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 226, il prof. Franco Marossero, direttore dell'istituto di neurochirurgia dell'Università di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia che si terrà a Roma il giorno 2 dicembre 1980, in sostituzione del prof. Paolo Emilio Maspes, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 86, il prof. Carlo Mauri, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Modena, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia che si terrà a Roma il giorno 28 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Sergio Giovannetti, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 120, il prof. Giorgio Ceccarelli, primario dell'ospedale psichiatrico di Genova-Quarto, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 11 dicembre 1980, in sostituzione del prof. Giancarlo De Biase, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 82, il prof. Giuseppe Balsamo, primario dell'ente ospedaliero di Cuasso al Monte, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 5 novembre 1980, in sostituzione del prof. Renato Soldati, deceduto.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 224, il prof. Alessandro Gasparetto, direttore dell'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione che si terrà a Roma il giorno 22 gennaio 1981, in sostituzione del prof. Corrado Manni, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 222, il prof. Antonio Latronico, primario dell'ente ospedaliero di Stigliano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione che si terrà a Roma il giorno 22 gennaio 1981, in sostituzione del prof. Antonio Brienza, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 79, il prof. Eligio Piccolo, primario dell'ente ospedaliero di Mirano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia che si terrà a Roma il giorno 14 novembre 1980, in sostituzione del prof. Vittoriano Boccardelli, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 338, il prof. Martino Primerano, primario dell'ente ospedaliero « A.

Pugliese » di Catanzaro, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia che si terrà a Roma il giorno 14 novembre 1980, in sostituzione del prof. Fausto Rovelli, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 229, il prof. Giuseppe Ungaretti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 30 gennaio 1981, in sostituzione del dott. Guido Salemi, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 228, la prof.ssa Luisa Massimo, primario dell'istituto « G. Gaslini » di Genova, è nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica che si terrà a Roma il giorno 28 novembre 1980, in sostituzione del prof. Enrico Riggio, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 227, il prof. Mario Cozzi, primario dell'ente ospedaliero di Palmanova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica che si terrà a Roma il giorno 28 novembre 1980, in sostituzione del prof. Alessandro Sangiorgi, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 231, il prof. Lombardo Giovanni, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Messina, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia che si terrà a Roma il giorno 21 novembre 1980, in sostituzione del prof. Tiene Eugenio, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 230, il prof. Marco Furfaro, primario dell'ente ospedaliero di Savona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia che si terrà a Roma il giorno 21 novembre 1980, in sostituzione del prof. Argano Salvatore, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 331, il prof. Antonio Alberti, primario dell'ente ospedaliero di Catanzaro, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia che si terrà a Roma il giorno 21 novembre 1980, in sostituzione del prof. Enrico Dini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 124, il prof. Quirino Maggiore, primario degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi che si terrà a Roma il giorno 7 novembre 1980, in sostituzione del prof. Angelo Acconcia, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 223, il prof. Giorgio Verme, primario dell'ospedale maggiore « S. Giovanni Battista e della città di Torino » di Torino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di gastroenterologia che si terrà a Roma il giorno 29 gennaio 1981, in sostituzione del prof. Rino Cesare Basile, deceduto.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 89, il dott. Egidio Ruggieri, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà a Roma il giorno 14 ottobre 1980, in sostituzione della dott.ssa Orietta Mancini, rinunciataria.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 339, il prof. Stelio Barrone, direttore dell'istituto di patologia generale dell'Università di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 14 novembre 1980, in sostituzione del professor Franco Mandelli, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 337, il prof. Attilio Falsina, primario dell'ente ospedaliero di Leno-Manerbio-Pontevico, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 14 novembre 1980, in sostituzione del prof. Giulio La Greca, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 125, il prof. Sergio Paoluzzi, direttore dell'istituto di malattie infettive dell'Università di Perugia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 16 gennaio 1981, in sostituzione del prof. Giorgio Ballerini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 90, il prof. Giuseppe Graziani, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 12 dicembre 1980, in sostituzione del prof. Antonio Farulla, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 119, il prof. Pasquale Lerza, primario dell'ente ospedaliero di Senigallia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 12 dicembre 1980, in sostituzione del prof. Filippo Bennici, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 229, il prof. Rosario Zeppa, primario dell'ente ospedaliero di Benevento, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica che si terrà a Roma il giorno 27 novembre 1980, in sostituzione del prof. Riccardo Vozza, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 87, la prof.ssa Rosa D'Andrea, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia che si terrà a Roma il giorno 24 ottobre 1980, in sostituzione del dott. Vito Di Leo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 335, il prof. Armando Zucchi, primario dell'istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale che si terrà a Roma il giorno 19 novembre 1980, in sostituzione del prof. Alvise Peresson, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 121, il prof. Alfonso Maccanico, primario del pio istituto « S. Spirito » ed ospedali riuniti di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 5 dicembre 1980, in sostituzione del prof. Gaetano Giachini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 123, il dott. Felice Cipolla, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 5 dicembre 1980, in sostituzione del dott. Ennio Prozzo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1981, registro n. 1 Sanità, foglio n. 126, il prof. Giuseppe Biglino, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica applicata dell'Università di Torino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 22 gennaio 1981, in sostituzione del prof. Bruno Macchia, rinunciatario.

(919)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Volpe Ettore, nato a Montella il 12 ottobre 1936 punti 100 su 100
Cortellaro Michele, nato a Tripoli il 10 novembre 1940 » 97 »
Barosi Giovanni, nato a Cremona il 25 ottobre 1944 » 95 »
Carotenuto Mario, nato a Coseano il 18 marzo 1945 » 95 »
Baudo Francesco, nato a Novara il 9 febbraio 1939 » 90 »
Cimino Renato, nato a Taranto il 20 novembre 1932 » 88 »
Pogliani Enrico, nato a Monza il 21 ottobre 1943 » 87 »
Mori P. Giorgio, nato a Gavorrano il 16 dicembre 1935 » 86 »
Strinchini Alberto, nato a Milano il 4 gennaio 1938 » 85 »
Morfini Massimo, nato a Firenze il 9 dicembre 1943 » 84 »
Comotti Benedetto, nato a Casazza il 6 maggio 1945 » 82 »
Lombardo Turiddu, nato ad Omegna il 24 giugno 1941 » 82 »
Marolla Alessandro, nato a Roma il 29 ottobre 1924 » 82 »
Pizzolo Giovanni, nato a Zimella il 16 marzo 1944 » 82 »
Candido Alfonso, nato a Cosenza il 14 settembre 1944 » 79 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(834)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Airaghi Maria Luigia, nata a Busto Arsizio il 20 aprile 1947 punti 96 su 100
Brugiatelli Maura, nata a Roma il 25 giugno 1949 » 96 »
Ruggeri Pietro, nato a S. Pier Niceto il 27 giugno 1945 » 95 »
Annino Luciana, nata a Tripoli l'8 agosto 1947 » 94 »
Sagripanti Andrea, nato a Montegirgio il 9 settembre 1948 » 94 »
Lama Adriana, nata a Ravenna il 20 gennaio 1946 » 92 »
Bagigalupo Andrea, nato a Rapallo il 23 gennaio 1949 » 90 »
Petti Maria Concetta, nata a Roma il 23 ottobre 1947 » 90 »
Mazzucconi Maria Gabriella, nata a Rotella il 9 novembre 1946 » 88 »
Fugardi Maria Gabriella, nata a Palermo il 21 agosto 1947 » 80 »
Gajo Giovanni Battista, nato a Treviso il 23 ottobre 1947 » 80 »
Anselmo Anna Paola, nata a Roma il 2 settembre 1945 » 76 »
Carella Angelo Michele, nato a S. Severo il 19 aprile 1948 » 76 »
Geraci Leonardo, nato a Contessa Entellina il 9 agosto 1945 » 75 »
Berni Paolo, nato ad Asti il 4 marzo 1944 » 74 »
Furzia Armando Pasquale, nato a Lamezia Terme il 27 ottobre 1946 » 72 »
Venezia Leonardo, nato a Sciacca il 28 luglio 1947 » 72 »
La Sala Antonio, nato a San Marco in Lamis il 20 novembre 1947 » 70 »
Quattrin Stefano, nato a Vicenza il 23 settembre 1948 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(838)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810470)